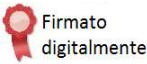


Pubblicato il 03/06/2026



N. 01596/2026 **REG.PROV.COLL.**
N. 00355/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 355 del 2026, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Terrana e Stefania Scavuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ufficio Genio Civile Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Mercadante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina De Marzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota del Comune di Messina n. 0389822/2025 del 3.12.2025;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con particolare ed espresso riferimento all'Autorizzazione rilasciata dal Genio Civile di Messina afferente la medesima pratica edilizia ID 81106, del verbale di sopralluogo del 09/07/2025 richiamato nella nota.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina, dell'Ufficio Genio Civile Messina e dei controinteressati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2026 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, sostenendo che i lavori realizzati dal proprietario dell'immobile limitrofo a quello di propria abitazione in forza della SCIA in sanatoria ID 81106 (e successive integrazioni) fossero irregolari, ha presentato al Comune di Messina istanza volta a sollecitare l'annullamento in autotutela del titolo edilizio.

Contestualmente, dopo aver fatto accesso agli atti, ha inviato istanza di analogo tenore anche al Genio Civile, chiedendo l'annullamento dell'autorizzazione in sanatoria n. 20045/2025. Rilasciata dall'Autorità.

Il Genio Civile non ha riscontrato immediatamente la predetta istanza, mentre, con la nota prot. n.0389822/2025 del 03/12/2025, il Comune di Messina ha comunicato al ricorrente di non ritenere sussistenti difformità urbanistiche.

2. Avverso tale nota, nonché avverso l'autorizzazione del Genio Civile del 2025, e gli atti presupposti, il ricorrente ha interposto il ricorso in esame, lamentando diversi profili di eccesso di potere, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti,

difetto di motivazione.

3. Le Amministrazioni interessate si sono costituite in giudizio. Parimenti, si è costituito in giudizio il controinteressato [REDACTED] titolare della SCIA, e la controinteressata Costa a cui il ricorrente ha notificato il ricorso in quanto risultante la proprietaria formale dell'immobile.

4. Con i propri atti difensivi, il Genio Civile ha rappresentato che, nelle more del giudizio, l'Autorità non è rimasta inerte, ma anzi ha provveduto a vagliare le doglianze lamentate dal ricorrente, appurando, dopo una articolata e lunga istruttoria, l'effettiva sussistenza di alcune incongruenze nella pratica edilizia oggetto di contestazione (più precisamente, la mancata rappresentazione negli elaborati di un muro di confine nord, mancata rappresentazione e verifica degli aggetti nel solaio di copertura del locale deposito e mancata collimante rappresentazione grafica della tettoia tra l'elaborato architettonico e quello della carpenteria), provvedendo, pertanto, ad annullare l'autorizzazione rilasciata.

Quindi, ha chiesto che nei propri confronti fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della tardività con cui è stato introdotto il ricorso rispetto alla data in cui il ricorrente ha avuto concreta conoscenza del rilascio dell'autorizzazione regionale (acquisita dal ricorrente in occasione dell'accesso documentale effettuato il 31.3.2025, ma impugnata soltanto il 26.1.2026).

5. Il Comune resistente, si è in un primo momento limitato a depositare una memoria di stile, corredata da documenti.

6. Con la propria memoria di costituzione, il controinteressato [REDACTED], titolare della SCIA, nel rappresentare che, successivamente all'annullamento dell'autorizzazione del Genio Civile, il Comune ha provveduto ad avviare il procedimento volto all'annullamento in autotutela della SCIA contestata, ha rappresentato che le irregolarità rilevate sarebbero in realtà derivate da uno specifico inadempimento dello stesso ricorrente, in relazione agli obblighi da egli assunti (in sede della stipula di un accordo transattivo del 2003) con riferimento al

muro di confine rispetto cui sarebbero state rilevate le irregolarità, manufatto che avrebbe dovuto già da tempo essere demolito o sistemato a cura dello stesso ricorrente.

Alla luce di tale circostanza, pertanto, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ovvero la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con riconoscimento in suo favore delle spese di lite, ovvero quantomeno con compensazione delle stesse tra le parti.

7. La controinteressata [REDACTED], invece, nel rappresentare di non essere mai stata titolare dell'immobile oggetto degli interventi di cui alla SCIA (come sarebbe facilmente evincibile dalla lettura dell'annotazione contenuta nella Sezione D – Ulteriori informazioni della visura ipotecaria relativa all'immobile de quo), ha chiesto di essere estromessa per carenza di legittimazione passiva, con condanna del ricorrente alla rifusione in suo favore delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96.c.p.c.

8. Con la propria memoria ex art. 73 c.p.a. il ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere in relazione all'autorizzazione del Genio Civile, ribadendo, tuttavia, il proprio interesse alla decisione del ricorso in relazione all'atto del Comune, posto che, sino a quella data, il procedimento di annullamento in autotutela della SCIA era stato solo avviato. ma non concluso.

9. Dopo lo scambio delle memorie di rito, con le note d'udienza 20 maggio 2026, il Comune di Messina ha rappresentato di aver provveduto, in assenza di osservazioni da parte dell'interessato, a concludere il procedimento a suo tempo avviato per l'annullamento in autotutela della SCIA in sanatoria presentata dal controinteressato [REDACTED]. Pertanto, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

10. Alla pubblica udienza del 26 maggio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

11. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce delle

concordanti dichiarazioni delle parti e del documentato annullamento in autotutela degli atti impugnati.

12. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e le amministrazioni resistenti, anche tenuto conto della contestata tardività del ricorso rispetto all'autorizzazione del Genio Civile, per come evidenziata dall'Autorità regionale, circostanza che si ritiene possa aver influito anche sul contegno procedimentale del Comune.

La compensazione delle spese si rende opportuna anche nei confronti delle parti private, in considerazione dei profili di reciproca litigiosità emersi e della scusabilità dell'errore in cui è incorso il ricorrente nella corretta individuazione del soggetto proprietario dell'immobile.

13. Va, infine, disposta l'ammissione definitiva della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con decreto n. 21 del 22 febbraio 2026 dalla Commissione istituita presso questo Tribunale.

Il compenso del difensore verrà liquidato con separato decreto, previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato corredata dalla documentazione atta a dimostrare la permanenza dei requisiti soggettivi e reddituali del ricorrente sino all'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, onerando la Segreteria di comunicare la decisione ai competenti uffici finanziari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e dei controinteressati. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Paola Anna Rizzo

IL PRESIDENTE
Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.